

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 ter TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

Relazione degli Amministrazione relativamente al *quarto punto* all'Ordine del Giorno dell'Assemblea:

- **Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 scade il mandato dei Sindaci in carica.

L'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti che resteranno in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Vi ricordiamo, inoltre, che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di "maggioranza" e "minoranza" contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 avente ad oggetto la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Si segnala che le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 16, oppure tramite invio all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 aprile 2014) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. l'8 aprile 2014).

Qualora entro il termine sopra indicato (4 aprile 2014) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 7 aprile 2014) e in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (1,25%)

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste,

purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. 8 aprile 2014); si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;

- b) da una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e delle loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Si rammenta che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob all'arti. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto sociale (qui allegato), in attuazione della Legge 12 luglio 2011, n. 120 (legge sulle c.d. "quote rosa") la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente. Trattandosi del primo mandato successivo all'entrata in vigore della menzionata legge, agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre è richiesto di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a un quinto dei candidati (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di

Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Vi ricordiamo, infine, che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche in merito alla retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica.

Milano, 20 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Federico Falck

Allegato: articolo 24 dello statuto sociale di Falck Renewables SpA

Art. 24 Collegio Sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.